

REGOLAMENTO D'ISTITUTO **per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo**

(Legge n.71 del 29/05/2017)

Approvato dal Collegio Docenti in data 24/10/2018

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.139 del 08/11/2018

PREMESSA

Il problema del bullismo si configura come un fenomeno estremamente complesso, non riducibile alla sola condotta di singoli (bambini, ragazzi preadolescenti e adolescenti, maschi e femmine), ma riguardante il gruppo dei pari nel suo insieme, all'interno del quale ogni membro gioca uno specifico ruolo. Tra i coetanei, infatti, il fenomeno spesso si diffonde grazie a dinamiche di gruppo, soprattutto in presenza di atteggiamenti di tacita accettazione delle prepotenze o di rinuncia a contrastare attivamente le sopraffazioni ai danni dei più deboli.

La scuola rappresenta una risorsa fondamentale preposta a favorire la piena e concreta valorizzazione della persona, la crescita e lo sviluppo educativo, cognitivo e sociale del singolo studente mediante percorsi di apprendimento individualizzati e interconnessi con la realtà sociale del territorio, la cooperazione, la promozione della cultura della legalità e del benessere di bambini e adolescenti.

Per tali ragioni si deve avere consapevolezza che la prevenzione ed il contrasto al bullismo sono azioni "di sistema" da ricondurre nell'ambito del quadro complessivo di interventi e di attività generali (Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo").

Risulta pertanto prioritario per il nostro Istituto mettere in atto una serie di politiche preventive e di strategie d'intervento per contrastare condotte di bullismo e di cyberbullismo, secondo un approccio inclusivo e una prospettiva di intervento formativo-educativo.

1.1. DEFINIZIONE DI BULLISMO

Il termine italiano "bullismo" è la traduzione letterale di "bullying", parola inglese comunemente usata nella letteratura internazionale per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra pari in contesto di gruppo. Il bullismo si configura come un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi (gregari, sostenitori, spettatori, testimoni silenziosi, difensori).

Il comportamento del bullo è un tipo di **azione continuativa e persistente** che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno.

Le caratteristiche principali del bullismo sono:

- l'intenzionalità (il bullo pone in essere intenzionalmente comportamenti fisici, verbali o psicologici finalizzati alla sofferenza della vittima);
- l'asimmetria, cioè il disequilibrio di forza tra i soggetti del rapporto (il potere del bullo per forza fisica, psicologica o per età è maggiore di quello della vittima);
- l'intensità e la durata (la persecuzione perdura nel tempo, creando sempre minor stima nella vittima);
- la persistenza (la reiterazione nel tempo delle forme di prepotenza e prevaricazione);
- la vulnerabilità della vittima (la vittima è generalmente un soggetto molto sensibile che incontra difficoltà nel difendersi, o presenta alcune caratteristiche fisiche e psicologiche che lo avvicinano alla vittimizzazione);

- la mancanza di sostegno (la vittima, terrorizzata anche dalla prospettiva di rappresaglie e vendette, è incapace di riferire i soprusi e chiedere aiuto).

Il bullismo può esplicarsi in differenti forme:

- **diretto**, nel quale l'aggressività può manifestarsi tramite attacchi intenzionalmente rivolti alla vittima (per esempio aggressioni fisiche, offese verbali, gesti offensivi, danneggiamento di cose altrui, furto);
- **indiretto**, che risulta essere prettamente psicologico quando è teso a favorire l'isolamento sociale della vittima e l'esclusione dal gruppo (per esempio mediante la diffusione di notizie false riguardanti la vittima, per mezzo dell'attribuzione alla vittima di opinioni false o pettegolezzi al fine di manipolare i rapporti di amicizia che vedono coinvolta la vittima stessa).

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo: a sfondo razziale, omofobico, a sfondo sessuale quello rivolto a compagni portatori di handicap, e, infine, il bullismo attraverso la rete, il cosiddetto **cyberbullismo**.

1.2 DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

Il "cyberbullying" va inteso come particolare tipo di aggressività intenzionale agita attraverso forme elettroniche. Questa nuova forma di prevaricazione, che non consente a chi la subisce di sfuggire o nascondersi e coinvolge un numero sempre più ampio di vittime, è in costante aumento e non ha ancora un contesto definito.

La legge n.71/2017 (art.2) definisce il cyberbullismo come «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

Il cyberbullismo può essere attuato in maniera diretta o indiretta:

- nel **cyberbullismo diretto** vi è la comunicazione tra bullo e vittima mediante l'utilizzo del mezzo elettronico, e pertanto la vittima è a conoscenza dell'identità del bullo. Il cyberbullismo diretto si attua mediante l'invio di sms, e-mail minacciose e denigranti, o dalla pubblicazione di commenti offensivi e volgari sui social network.
- il **cyberbullismo indiretto** si attua tramite l'esclusione e l'emarginazione della vittima nelle chat e sui social network. Il cyberbullismo indiretto mira, dunque, a screditare la vittima o a divulgare notizie riservate, con l'obiettivo di ledere l'immagine sociale della stessa, e si avvale dell'anonimato per raggiungere i propri scopi.

Sono riconducibili al fenomeno del cyberbullismo le seguenti azioni:

- *flaming*: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- *harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- *cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- *denigration*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- *outing*: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;

- impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online;
- *sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- *fake*: alterare in modo significativo la propria identità online;
- *candy girl*: denudarsi davanti a una webcam per poi vendere le foto in cambio di ricariche telefoniche o regali di scarso valore economico;
- *happy slapping*: produzione di una registrazione video di un'aggressione fisica nella vita reale a danno di una vittima e relativa pubblicazione online;
- *hatespeech*: incitamento all'odio e al razzismo.

Rispetto al bullismo, il cyberbullismo si caratterizza per i seguenti aspetti:

- l'apparente anonimato e la percezione di una più difficile rintracciabilità da parte di chi commette atti di cyberbullismo;
- l'indebolimento di remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile l'attivazione di sentimenti di empatia con una conseguente minimizzazione della sofferenza della vittima. Si ha inoltre un cambiamento di percezione rispetto a ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'attivazione di effetti di imitazione, cioè la tendenza a compiere determinate azioni, o a ritenerle meno gravi, proprio perché tutti le fanno;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio operato e il proprio comportamento;
 - la dissoluzione della responsabilità individuale in una forma di responsabilità diffusa e condivisa con il gruppo;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: si può compiere ciò che si vuole e quando si vuole; quello che è scritto nel web può essere conservato in un tempo indefinito, con conseguente aggravio della sofferenza della vittima. Un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso di milioni di persone e difficilmente rimossi dalla rete.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

La normativa di riferimento sul tema del bullismo e del cyberbullismo è quella prevista:

- dagli artt. 3, 33, 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n. 1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile;

- dal Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017;
- dalla Dichiarazione dei diritti in Internet del 14 luglio 2015;
- dalla legge n. 71 del 29 maggio 2017.

2.1 LA LEGGE N. 71 del 2017

Dopo un lungo *iter* di discussione nel maggio 2017, il Parlamento approva la prima norma relativa al fenomeno del cyberbullismo ed emana le “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. La legge insiste in particolare sulle strategie preventive, sugli interventi educativi e sugli aspetti di supporto alle vittime e ai giovani autori di prepotenze online, attraverso una serie di indicazioni tese a rinforzare le sinergie inter-istituzionali, le reti locali di supporto e le risorse per la crescita e lo sviluppo di una cultura consapevole nell’uso delle nuove tecnologie.

Il dispositivo inoltre definisce alcune procedure d’emergenza tese a potenziare la protezione dei minori in rete e stabilisce la possibilità di ricorrere a misure specifiche, come l’ammonimento del questore.

La legge si articola sinteticamente nel modo seguente:

- fornisce una definizione di cyberbullismo (art. 2 cit. sopra);
- indica la possibilità per le vittime di cyberbullismo di età superiore ai 14 anni e le loro famiglie di richiedere al titolare del trattamento di dati personali, al gestore del sito Internet o del social media, l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti personali del minore diffusi in rete. Se il gestore del sito non provvede in 48 ore ad ottemperare alle richieste, la vittima e la sua famiglia possono procedere con un’istanza di rimozione, blocco o oscuramento rivolta al Garante della Privacy;
- assegna al mondo della scuola un ruolo determinante, individuando per ogni autonomia scolastica un docente referente per questa tematica che avrà il compito di coordinare iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, in collaborazione con reti locali e Forze di Polizia;
- istituisce presso la Presidenza del Consiglio, un tavolo di lavoro inter-istituzionale coordinato dal MIUR, a cui prendono parte anche rappresentanti di enti e associazioni impegnati nella tutela dei minori, con lo scopo di definire un piano d’azione annuale integrato per la lotta al cyberbullismo e realizzare un monitoraggio sul fenomeno attraverso la costituzione di una banca dati specifica;
- consente ai minori con più di 14 anni e alle loro famiglie di far ricorso alla procedura di ammonimento del questore, già prevista per il reato di stalking (art. 612-bis c.p.), nei casi in cui non siano stati commessi i reati di ingiuria (art. 594 c.p.)¹, diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) o quando non è stata ancora presentata denuncia/querela, qualora siano vittime di quanto la legge definisce come cyberbullismo. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età del cyberbullo.

3. IL RUOLO DELLA SCUOLA

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti, le classi coinvolte. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni e alunne, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA.

¹ L’art. 594 c.p. risulta abrogato in base all’art. 1 del DL 15/01/2016 n. 7: secondo tale disposizione il reato viene depenalizzato comportando il fatto che le azioni tipiche dell’ingiuria perdano il loro carattere di illegalità.

Al fine di contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, il nostro Istituto opera su due livelli:

- **prevenzione**
- **attuazione di strategie operative e di gestione dei casi.**

4.1 LA PREVENZIONE

Risulta importante agire secondo un approccio integrato che guidi l'organizzazione e l'attuazione di iniziative specifiche all'interno della scuola, con l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori indicazioni relative all'impegno del nostro Istituto a prevenire e contrastare i comportamenti riconducibili al fenomeno del bullismo.

Il programma di intervento acquista efficacia se accompagnato da un'azione sistematica di prevenzione dell'insorgenza del fenomeno, mediante interventi che valorizzino le risorse personali, familiari, scolastiche e della comunità.

LIVELLI DI PREVENZIONE	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirigente Scolastico: 	<ul style="list-style-type: none"> - individua un referente del bullismo e cyberbullismo; - coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; - prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente; - divulga il presente Regolamento all'interno della comunità scolastica; - promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; - favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; - prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; - collabora con le Forze dell'Ordine; - collabora attivamente con l'animatore digitale dell'Istituto per la messa in sicurezza dei PC e della rete, nelle buone pratiche informatiche, nella gestione degli account utenti; - collabora con le famiglie per una revisione del Patto di corresponsabilità in merito ai comportamenti da rispettare, da tutte le parti coinvolte (genitori, alunni, insegnanti) per prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Referente bullismo e cyberbullismo: 	<ul style="list-style-type: none"> - partecipa a corsi di formazione specifici; - promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

	<ul style="list-style-type: none"> - coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale; - organizza attività nell'ambito della giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo; - propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; - prevede attività formative rivolte a genitori e alunni; - coinvolge le famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso incontri informativi e pubblica il presente Regolamento; - avvia procedure di monitoraggio mediante questionari per rilevare la diffusione del fenomeno all'interno dell'Istituto; - collabora con le Forze dell'Ordine; - si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione; - predispose materiali informativi sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, da caricare sulla home page del sito dell'Istituto in una sezione specifica destinata alla loro divulgazione e alla diffusione delle buone pratiche intraprese; - cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet ("Safer Internet Day").
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Collegio Docenti: 	<ul style="list-style-type: none"> - promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno; - favorisce la realizzazione di percorsi curricolari e di educazione socio-affettiva finalizzati al potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali degli studenti; - persegue lo sviluppo della personalità degli alunni attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (per la scuola primaria) Interclasse: 	<ul style="list-style-type: none"> - condivide e pianifica percorsi comuni su benessere, educazione all'affettività, educazione alle emozioni, ai sentimenti e alle relazioni.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (per la scuola primaria) Team ▪ (per la scuola secondaria) Consiglio di Classe 	<ul style="list-style-type: none"> - intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di Internet; - pianifica attività didattiche finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; - favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie; - attua progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docente: 	<ul style="list-style-type: none"> - è disponibile ad accrescere le proprie conoscenze circa le caratteristiche del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo partecipando a corsi di formazione; - valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni; - ricorre a tecniche di <i>role playing</i>, di <i>problem solving</i> e, in generale, al lavoro cooperativo allo scopo di modificare il clima di classe e la qualità delle interazioni tra pari, riducendo le difficoltà socio-relazionali e promuovendo, nel contempo, atteggiamenti orientati alla pro-socialità, basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Personale ATA: 	<ul style="list-style-type: none"> - collabora con i docenti nel monitoraggio e nella sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli che delle potenziali vittime.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Famiglia: 	<ul style="list-style-type: none"> - partecipa attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; - è attenta alle condotte dei propri figli; - segnala tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di bullismo/cyberbullismo di cui venisse a conoscenza, - vigila sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti; - conosce le azioni messe in campo dalla scuola e collabora secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità; - conosce le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alunni e alunne: 	<ul style="list-style-type: none"> - sono coinvolti nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; - imparano le regole basilari per rispettare gli altri sia nelle relazioni interpersonali sia quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni cui partecipano (mail, sms, mms, chat); - non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici immagini, filmati o registrazioni vocali - segnalano a genitori e/o insegnanti episodi di bullismo e di cyberbullismo di cui fossero vittime o testimoni; - non devono rendersi protagonisti di episodi di bullismo e di cyberbullismo; - devono fermamente dissociarsi da atti di bullismo di cui fossero testimoni; - devono dissociarsi in modo esplicito nei social da episodi di cyberbullismo di cui fossero testimoni; - devono essere coscienti del disvalore della condotta del

	bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo, sostiene o rafforza il comportamento aggressivo.
--	--

4.2 GESTIONE DEI CASI E ATTUAZIONE DI STRATEGIE OPERATIVE

PROTOCOLLO di gestione dei casi		
▪ Rilevazione	Le figure adulte (docente, genitore, educatori, personale ATA, adulti di riferimento) vengono a conoscenza del verificarsi del fatto.	
▪ Segnalazione	Viene informato tempestivamente il Dirigente.	
▪ Condivisione informale con il Consiglio di classe/Team	Viene condiviso il caso in via informale con i docenti di classe.	
▪ Raccolta di informazione e documentazione	Viene raccolto un dossier dal Dirigente scolastico, dal Referente bullismo e cyberbullismo di Istituto sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte <i>etc.</i> , al fine di possedere dati oggettivi. A tale scopo si possono usare varie metodologie come: osservazioni dirette e loro verbalizzazione, discussione in classe, colloqui di ascolto attivo con i singoli alunni.	
▪ Convocazione della famiglia	Il Dirigente informa personalmente le famiglie degli alunni coinvolti ed espone puntualmente il caso.	
▪ Gestione del caso	Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto il seguente percorso:	
	<i>se il fatto costituisce reato</i>	<i>se il fatto non costituisce reato</i>
	- il Dirigente denuncia ad autorità competente il fatto ² ;	- il Dirigente attiva adeguate azioni di carattere educativo, attraverso la convocazione di un Consiglio di Classe/Interclasse straordinario;
	- il Dirigente attiva adeguate azioni di carattere educativo, attraverso la convocazione di un Consiglio di Classe/Interclasse straordinario;	
	↓	↓
	- interventi <u>sul singolo alunno che ha subito prepotenze</u> :	- interventi <u>sul singolo alunno che ha subito prepotenze</u> :
<ul style="list-style-type: none"> • promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; • percorso di assistenza e di sostegno educativo-psicologico, soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività; • azioni di supporto in classe. 	<ul style="list-style-type: none"> • promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; • percorso di assistenza e di sostegno educativo-psicologico, soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività; • azioni di supporto in classe. 	

² Si precisa che ogni docente, in quanto pubblico ufficiale, è tenuto a denunciare alle autorità competenti qualunque illecito rechi danno al minore.

	<p>- <u>interventi sul bullo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; • attivazione di interventi rieducativi; • verbalizzazione della condotta del bullo; • comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto; • eventuale collaborazione con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti. 	<p>- <u>interventi sul bullo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; • attivazione di interventi rieducativi; • verbalizzazione della condotta del bullo; • comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto; • percorso di assistenza e di sostegno educativo-psicologico, soprattutto al fine di incrementare la capacità di gestione delle emozioni e la competenza empatica; • azioni di supporto in classe.
	<p>- <u>interventi sul gruppo classe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza; • colloqui personali con gli alunni, affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del bullo <i>etc.</i>; • sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno; • sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole; • potenziare le abilità sociali (autostima, capacità di comunicazione, competenze emotive ed empatiche) mediante tecniche di ascolto attivo e cooperazione; • mediazione del conflitto tra pari; • attività di sostegno ai docenti e ai genitori. 	<p>- <u>interventi sul gruppo classe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza; • colloqui personali con gli alunni, affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del bullo <i>etc.</i>; • sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno; • sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole; • potenziare le abilità sociali (autostima, capacità di comunicazione, competenze emotive ed empatiche) mediante tecniche di ascolto attivo e cooperazione; • mediazione del conflitto tra pari; • attività di sostegno ai docenti e ai genitori.

	- interventi che coinvolgono l'intera comunità scolastica:	- interventi che coinvolgono l'intera comunità scolastica:
	<ul style="list-style-type: none"> • elaborazione di una programmazione scolastica sulla legalità e contro le prepotenze; • cooperazione scuola-famiglia. 	<ul style="list-style-type: none"> • elaborazione di una programmazione scolastica sulla legalità e contro le prepotenze; • cooperazione scuola-famiglia.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento 	Viene osservata l'incidenza del progetto sulle dinamiche preesistenti. Vengono verificati i risultati ottenuti confrontando la situazione prima e dopo l'attuazione del progetto.	

5. MANCANZE DISCIPLINARI

Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c.p.), si precisa che non esiste un reato specifico di bullismo e cyberbullismo, ma una serie di reati connessi a tali condotte.

Diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

Sono reati connessi a bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.)
- le lesioni (art. 582 c.p.)
- l'ingiuria (art. 594 c.p. – depenalizzato Decreto Legislativo 7/2016)
- la diffamazione (art. 595 c.p.)
- la violenza privata (art. 610 c.p.)
- la minaccia (art. 612 c.p.)
- il danneggiamento (art. 635 c.p.)
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.).

Sono reati connessi a cyberbullismo:

- interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.)
- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.)
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy)
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.)
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.)
- violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.)
- l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.)
- molestie e atti persecutori (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

6. SANZIONI DISCIPLINARI

La scuola è luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, rafforzando l'esistenza di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengono coinvolti in un'alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 31 ottobre 2017, ha deliberato l'integrazione del Regolamento di disciplina degli studenti alla luce della nuova legge 71 del 2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

La scuola, nella persona del Dirigente scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo.

I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nel regolamento disciplinare degli studenti.

Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare, così come disciplinati dal D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 ("Statuto delle studentesse e degli studenti"), modificato e integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235.

Si specifica che la sanzione irrogata deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dal Regolamento di Istituto e di Disciplina, si deve puntare a condurre colui che ha violato il regolamento non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta *contra legem*, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato (Direttiva MIUR n. 16 del 05.02.2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo").

Vengono, inoltre, considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.